

SEZIONE I – ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE

Articolo 101

1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

La norma, stringata ed essenziale, apre il Titolo IV della Carta costituzionale dedicato alla “magistratura” affermando che la giustizia è amministrata “in nome del popolo”.

Viene così a chiudersi il c.d. circuito democratico:

- è il popolo sovrano (art. 1 Cost.) che elegge i propri rappresentanti in Parlamento affinché questi pongano le regole del gioco (potere legislativo);

- è poi il Parlamento, vale a dire i rappresentanti del popolo italiano sovrano seduti nelle due Camere (deputati e senatori), a concedere la fiducia al Governo affinché, assieme alla Pubblica Amministrazione, esso dia attuazione alle disposizioni di legge perseguendo l’interesse pubblico ivi indicato (potere esecutivo);

- se, infine, insorgono controversie sia tra i cittadini tra loro, sia tra cittadini e Stato o Pubblica Amministrazione, ai giudici – che “amministrano” la giustizia – è affidato dal legislatore costituente il potere di dichiarare chi ha ragione e ciò, non potrebbe essere altrimenti, ancora una volta “in nome del popolo” italiano.

Corollario di questa affermazione è quello secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge, che li investe del ridetto potere e li guida nella risoluzione delle controversie, senza possibilità di condizionamento alcuno da parte di altri poteri dello Stato, ed in specie del potere Esecutivo.

Articoli collegati:

1, 102, 107, 108